



Bruxelles, 23.11.2015
COM(2015) 805 final

2015/0271 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in relazione alle decisioni
che verranno adottate dalla commissione permanente di Eurocontrol sui ruoli e i
compiti di Eurocontrol e sui servizi centralizzati**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

1.1. Motivazione e obiettivi della proposta

Considerazioni generali

La presente proposta riguarda la posizione da adottare in sede di commissione permanente di Eurocontrol relativamente, da un lato, alla definizione dei ruoli e dei compiti di Eurocontrol e, dall'altro, all'attività di Eurocontrol nel settore dei servizi centralizzati. L'8 e il 9 dicembre è prevista una riunione di tale commissione durante la quale saranno trattati questi due punti.

Questa proposta si iscrive nel contesto della particolare situazione dell'attività di Eurocontrol, che in parte si sovrappone all'attività dell'Unione in settori contemplati dalla legislazione UE.

Nel corso dell'ultimo decennio ci si è impegnati per evitare tali sovrapposizioni e raggiungere i migliori risultati possibili tenuto conto delle risorse disponibili da entrambe le parti. Eurocontrol svolge di conseguenza compiti nell'ambito della legislazione relativa al cielo unico europeo (CUE). L'organizzazione è incaricata di tre compiti/ruoli principali:

- (1) fornire assistenza tecnica alla Commissione e all'AESA per aiutarle negli interventi normativi, per quanto riguarda la loro azione normativa, in conformità dell'accordo ad alto livello tra l'Unione europea ed Eurocontrol del 29 ottobre 2012;
- (2) fungere da organo di valutazione delle prestazioni per assistere la Commissione nell'elaborazione e nell'attuazione del sistema di prestazioni (designazione da parte della Commissione fino alla fine del 2016);
- (3) fungere da gestore di rete per le funzioni di rete della gestione del traffico aereo (designazione da parte della Commissione fino alla fine del 2019).

Eurocontrol inoltre è, insieme all'Unione, un membro fondatore nell'impresa comune SESAR (dal 2007).

L'accordo ad alto livello del 2012 riconosce il contributo che ciascuna organizzazione può apportare alla gestione europea del traffico aereo. Esso riafferma il ruolo dell'Unione in quanto regolatore unico paneuropeo e quello di Eurocontrol per quanto riguarda l'assistenza tecnica per conseguire gli obiettivi della politica relativa al cielo unico europeo.

I suddetti elementi devono essere considerati nel contesto del quadro che disciplina in via generale i ruoli e i compiti dell'organizzazione, che costituisce il primo punto che la commissione permanente dovrà trattare in occasione della summenzionata riunione.

Il funzionamento di Eurocontrol è attualmente disciplinato in linea di principio dalla convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea, modificata dal protocollo firmato a Bruxelles il 12 febbraio 1981 ("la convenzione modificata"). Il 27 giugno 1997 le parti contraenti hanno tuttavia firmato un protocollo di consolidamento destinato, tra l'altro, a modificare la definizione dei compiti dell'organizzazione. La convenzione modificata da tale protocollo è generalmente nota come "convenzione riveduta". Il protocollo di consolidamento non è tuttavia ancora entrato in vigore.

Il 9 dicembre 1997 la commissione permanente di Eurocontrol ha adottato la decisione n. 71 relativa all'attuazione anticipata dell'articolo 2, paragrafo 1, della convenzione riveduta, che definisce i compiti dell'organizzazione.

Le attività del gruppo di studio di Eurocontrol sulla riforma dell'organizzazione coprono, tra l'altro, questo aspetto. In occasione della 6^a riunione, tenutasi il 19 ottobre 2015, il gruppo di studio ha incaricato l'agenzia Eurocontrol di elaborare un progetto di atto della commissione permanente, che definisca i futuri ruoli, compiti e funzioni dell'organizzazione, da presentare

e adottare durante la prossima riunione della commissione permanente l'8 e il 9 dicembre 2015.

Tale decisione della commissione permanente avrà effetti giuridici. Secondo il vigente quadro istituzionale dell'organizzazione, stabilito nella convenzione modificata, la commissione permanente è responsabile di formulare la politica generale dell'organizzazione.

La definizione dei ruoli e dei compiti determinerà a sua volta la futura azione di Eurocontrol e rispecchierà quindi necessariamente quelle che l'organizzazione considera attività legittime. Essa sarà vincolante per tutti i membri di Eurocontrol, compresi gli Stati membri dell'Unione.

A questo proposito si deve rilevare che la decisione della commissione permanente può avere conseguenze per l'applicazione del diritto dell'Unione europea, in particolare riguardo all'integrità delle competenze dell'UE, dato che la legislazione dell'Unione copre importanti settori di attività di Eurocontrol. In alcuni casi il ruolo e le attività di Eurocontrol dipendono da decisioni da adottarsi a livello di Unione (si veda sopra). È quindi importante garantire che la definizione dei ruoli e dei compiti di Eurocontrol non contrasti con il diritto dell'UE, in particolare con le competenze di quest'ultima, e che non pregiudichi la futura azione dell'UE.

Il secondo punto da discutere durante la suddetta riunione della commissione permanente riguarda l'attività di Eurocontrol in materia di servizi centralizzati. Più precisamente si prevede l'adozione di una decisione riguardante il finanziamento di alcuni servizi centralizzati. La questione dei servizi centralizzati andrebbe considerata nel contesto dell'attività dell'Unione nel settore del progetto di ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo (SESAR) e delle funzioni di gestione della rete definite nel regolamento (UE) n. 677/2011. A questo proposito è importante sottolineare che la fornitura di tali servizi centralizzati implica la disponibilità delle infrastrutture di gestione del traffico aereo necessarie a livello centrale, regionale e locale, a seconda dei casi. La realizzazione di tali infrastrutture dipende dalle decisioni da adottare a livello di Unione nell'ambito di SESAR, in particolare per quanto riguarda i sistemi di comunicazione aria-terra e terra-terra. Queste decisioni saranno il risultato di approfondite analisi riguardanti costi e benefici, gestione, investimenti, sicurezza e difesa, e permetteranno di individuare il valore aggiunto derivante dalla fornitura centralizzata di questi servizi, compresi quelli già esistenti su scala limitata. La fornitura di servizi centralizzati potrebbe inoltre richiedere decisioni a livello di Unione sul ruolo che il gestore della rete deve assumere per fungere da fornitore di tali servizi. Date le circostanze una decisione da parte di Eurocontrol sul finanziamento di alcuni servizi centralizzati è per il momento prematura e potrebbe pregiudicare future attività svolte da Eurocontrol a detrimento di quelle dell'Unione in questo settore, in particolare per quanto riguarda SESAR. È pertanto necessario chiedere il rinvio di detta decisione, dato che l'Unione non è attualmente in possesso di informazioni sufficienti per valutare la situazione .

Gli organismi di Eurocontrol non ammettono l'Unione nella commissione permanente, mentre sono ammessi i paesi membri, compresi tutti gli Stati membri dell'UE. La posizione descritta nella presente proposta è pertanto destinata ad essere difesa dagli Stati membri quando agiscono in sede di commissione permanente.

In virtù dell'articolo 4, paragrafo 3, del TUE gli Stati membri, così come le istituzioni dell'Unione, sono anche tenuti a difendere la stessa posizione in sede di consiglio interinale di Eurocontrol, organo preparatorio competente.

Contesto relativo ai ruoli e ai compiti di Eurocontrol

Nel 2013 Eurocontrol ha avviato un dibattito sulla riforma della sua organizzazione. Il 4 dicembre 2013 la commissione permanente di Eurocontrol ha istituito un gruppo di studio interno per verificare in quali ambiti la convenzione Eurocontrol richiedesse modifiche per mantenersi al passo con i cambiamenti nel panorama della gestione del traffico aereo in Europa.

Le discussioni sono proseguite negli ultimi due anni. In occasione dell'ultima riunione del gruppo di studio di Eurocontrol, tenutasi il 19 ottobre 2015, il presidente del gruppo ha concluso che l'agenzia Eurocontrol avrebbe dovuto elaborare una proposta su servizi, ruoli e compiti di Eurocontrol, come descritto nel capitolo 4 di un documento proposto da alcuni Stati membri di Eurocontrol (documento di discussione del gruppo di studio dei supplenti di Eurocontrol CN-SG-6-2015-2: "*Future role and tasks of the Organisation*"), sul quale il presidente ha ritenuto ci fosse un ragionevole livello di consenso nel gruppo di studio.

Un atto della commissione permanente sui ruoli e sui compiti dell'organizzazione dovrebbe essere adottato il 9 dicembre 2015 in occasione della 44^a riunione del consiglio interinale (PC44). L'atto permetterà di precisare la vigente decisione n. 71 del 9 dicembre 1997 relativa all'attuazione anticipata dell'articolo 2, paragrafo 1, della convenzione riveduta.

Contesto relativo allo sviluppo di servizi centralizzati di gestione del traffico aereo

Dal suo inizio alla fine del 2012 il lavoro dell'agenzia Eurocontrol in materia di servizi centralizzati ha compiuto significativi progressi. Nel febbraio 2014 la commissione permanente ha autorizzato l'agenzia Eurocontrol ad avviare un approccio graduale per valutare e dimostrare la fattibilità operativa, tecnica e finanziaria di tali servizi centralizzati potenziali, riconoscendo l'esistenza di gradi di maturità diversi nei vari servizi. Da allora l'agenzia Eurocontrol ha organizzato una serie di seminari e ha messo a punto concetti operativi (CONOPS) per diversi servizi centralizzati. Ha prodotto un'analisi costi-benefici globale (ACB), che ha fatto approvare da un consulente indipendente, benché i dettagli di tale analisi costi-benefici non siano stati sottoposti a esame pubblico.

Un atto della commissione permanente relativo al finanziamento dei servizi centralizzati dovrebbe essere adottato il 9 dicembre 2015 in occasione della 44^a riunione del consiglio interinale (PC44). Tale atto darebbe inizio alla fase di dimostrazione di alcuni servizi centralizzati.

2. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Alla luce di quanto sopra descritto e in base all'articolo 100, paragrafo 2, e all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE, si propone di adottare la posizione da assumere a nome dell'Unione in relazione alle decisioni che verranno adottate dalla commissione permanente di Eurocontrol sui ruoli e i compiti di Eurocontrol e sui servizi centralizzati.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in relazione alle decisioni che verranno adottate dalla commissione permanente di Eurocontrol sui ruoli e i compiti di Eurocontrol e sui servizi centralizzati

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, e l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Mediante la decisione n. 123, del 4 dicembre 2013, la commissione permanente di Eurocontrol, ha istituito un gruppo di studio per verificare in quali ambiti la convenzione Eurocontrol richiedesse modifiche per mantenersi al passo con l'evoluzione del panorama della gestione del traffico aereo in Europa.
- (2) Il 19 ottobre 2015 il gruppo di studio ha incaricato l'agenzia Eurocontrol di elaborare un progetto di atto della commissione permanente, che definisca i futuri ruoli, compiti e funzioni dell'organizzazione.
- (3) L'approvazione di un progetto di decisione della commissione permanente relativa ai ruoli e ai compiti dell'organizzazione sarà all'ordine del giorno l'8 e il 9 dicembre 2015.
- (4) Tale decisione avrà effetti giuridici. Secondo il vigente quadro istituzionale dell'organizzazione, stabilito nella convenzione internazionale di Eurocontrol, modificata dal protocollo firmato a Bruxelles il 12 febbraio 1981 ("la convenzione modificata"), la commissione permanente è responsabile di formulare la politica generale dell'organizzazione. La definizione dei ruoli e dei compiti determinerà a sua volta la futura azione di Eurocontrol e rispecchierà quindi necessariamente quelle che l'organizzazione considera attività legittime. Essa sarà vincolante per tutti i membri di Eurocontrol, compresi gli Stati membri dell'Unione.
- (5) La definizione dei ruoli e dei compiti di Eurocontrol, oggetto della decisione della commissione permanente, può avere conseguenze per l'applicazione del diritto dell'Unione, in particolare per l'integrità delle competenze di quest'ultima, dato che la legislazione dell'UE copre importanti settori di attività di Eurocontrol. In alcuni casi il ruolo e le attività di Eurocontrol dipendono da decisioni adottate a livello di Unione.
- (6) È quindi importante garantire che la definizione dei ruoli e dei compiti di Eurocontrol non contrasti con il diritto dell'UE, in particolare con le competenze di quest'ultima, e che non pregiudichi la futura azione dell'UE.
- (7) Nel corso della stessa riunione la Commissione permanente potrebbe adottare una decisione sui servizi centralizzati.

- (8) Tale decisione dovrebbe riguardare il finanziamento di alcuni servizi centralizzati. L'Unione non è attualmente in possesso di informazioni sufficienti per valutare il contenuto di tale decisione. Tale decisione potrebbe pregiudicare future attività svolte da Eurocontrol a detrimento di quelle dell'Unione in questo settore, in particolare per quanto riguarda la ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo (SESAR). La decisione su tale questione dovrebbe quindi essere rinviata.
- (9) Dovrebbe pertanto essere stabilita la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di commissione permanente di Eurocontrol,

DECIDE

Articolo 1

La posizione che gli Stati membri devono adottare a nome dell'Unione in sede di commissione permanente di Eurocontrol per quanto riguarda il ruolo e i compiti di Eurocontrol e i servizi centralizzati è conforme a quella indicata nell'allegato.

Gli Stati membri agiscono congiuntamente nell'interesse dell'Unione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*